



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

**AREA COORDINAMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI
UFFICIO RISORSE UMANE**

**IPOTESI DI ACCORDO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
PERSONALE NON DIRIGENTE: ISTITUZIONE DELL'INDENNITA' DI TURNAZIONE E DI REPERIBILITA'**

In data 7 marzo 2013, le parti costituite come da foglio firma allegato:

VISTI gli articoli 4 comma 2, 31 e 32 del CCNL comparto Ministeri personale non dirigente 1998-2001 e 6 del CCNL comparto Ministeri personale non dirigente del biennio economico 2000-2001, visti i successivi CCNL relativi la costituzione, l'integrazione e l'utilizzo del Fondo unico di Amministrazione (F.U.A.);

VISTI gli articoli 1, inerente l'istituto della "Turnazione" ed 8, inerente l'istituto della "Reperibilità" del CCNL comparto Ministeri personale non dirigente del 12 gennaio 1996 riguardante le "Tipologie degli orari di lavoro" stipulato ai sensi dell'articolo 9 – comma 5 – del CCNL comparto Ministeri del 16 maggio 1995;

VISTO il Bilancio di previsione anno 2013 all'interno del quale sono stati previsti i fondi accessori per l'anno 2013, calcolati anche tenuto conto delle assunzioni derivanti dai concorsi, nelle more della certificazione del Collegio dei sindaci revisori del conti;

CONSIDERATO che la somma impegnata dal presente accordo, vista la sua esiguità, è sicuramente coperta dai predetti fondi;

VISTO l'orario di lavoro dei dipendenti AIFA che prevede di svolgere la prestazione lavorativa su 5 giorni settimanali con tre modalità di rientro: la prima con un orario giornaliero di 6 ore con due rientri settimanali di 3 ore, la seconda con un orario giornaliero di 6 ore con 3 rientri settimanali di 2 ore, la terza con un orario giornaliero continuato di ore 7 e minuti 42 per 5 giorni lavorativi;

PRESO ATTO della necessità manifestata dall'Amministrazione di garantire la copertura massima dell'orario di servizio del personale addetto alle mansioni di autista, nonché di garantire i servizi di emergenza riferiti agli impianti tecnici dello stabile sede dell'Agenzia;

CONSIDERATO pertanto che il personale addetto alle mansioni di autista svolge la propria attività in turni lavorativi;

Ba

Hy

AS

IR⁹⁵

GP

SP

df

CONSIDERATO altresì che in riferimento alla necessità di garantire un pronto intervento relativamente ai servizi di emergenza e di sicurezza attinenti lo stabile ove ha sede l'Agencia e ai suoi sistemi tecnici, informatici, antincendio ecc., la figura di logista è soggetta, per la sua particolare mansione, a turni di reperibilità;

VISTI i protocolli di accordo di contrattazione sui criteri di utilizzo del FUA dei precedenti esercizi;

CONSIDERATO che già per il 2012 è stato sottoscritto tra le parti analogo contratto;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Indennità di Turnazione)

In considerazione delle esigenze presentate in premessa, al personale che svolge mansioni di autista viene applicato l'istituto della turnazione, secondo le specifiche articolazioni dei servizi previste dai rispettivi Uffici.

In funzione di quanto previsto dall'art.1, comma 3 del CCNL comparto Ministeri personale non dirigente del 12 gennaio 1996 riguardante le "Tipologie degli orari di lavoro" stipulato ai sensi dell'art. 9 – comma 5 – del CCNL comparto Ministeri del 16 maggio 1995, la indennità di cui ai precedenti commi sarà di importo uguale per ciascun segmento delle 24 ore e sarà pari ad €. 25,00 (venticinque/00) per ogni turno effettivamente prestato.

L'indennità di cui sopra non è cumulabile con l'istituto del lavoro straordinario.

Art. 2 (Indennità di Reperibilità)

Viene istituita anche per l'anno 2013 la indennità di reperibilità pari ad €. 45,00 (quarantacinque/00) per ogni prestazione richiesta.

La prestazione di reperibilità, sarà richiesta al personale che svolge presso l'Alfa mansioni di autista nella misura massima di 2 giornate (corrispondenti ad un fine settimana) al mese per ciascuno, e, con riferimento alla necessità di garantire un pronto intervento relativamente ai servizi di emergenza e di sicurezza, alla figura del logista nella misura massima di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL comparto Ministeri personale non dirigente del 12 gennaio 1996 e comunque non oltre 66 l'anno.

Art. 3 (Copertura oneri)

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo di contrattazione integrativa relativa il personale non dirigente saranno a carico della parte variabile del F.U.A. 2013, con decorrenza 1° gennaio 2013 e termine il 31 dicembre 2013.

In ogni caso il tetto massimo di spesa consentito per il finanziamento del presente accordo ammonta a € 17.930,00 (diciassettemilanovecentotrenta/00) costo totale onnicomprensivo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Delegazione di parte pubblica



Organizzazioni Sindacali:

FP/CGIL

Gianpiero Pulito Patrice Bettine

CISL/FP

Ag. Selvy

UIL/PA

Bar. del

INTESA/UGL

Seffine

FLP

Roberto Frequenti

USB/PI

Anna Sogli

CONFSA/UNSA

RSU – AIFA:

Federico Bullo

Luigi Guasco

Al. del

[Signature]
